



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 3 SETTEMBRE 2015


PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE




N. 5558 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 11 SET. 2015

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 SET. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 3 SET. 2015 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 11 SET. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **settembre**, alle ore **11.55**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.121977 del **28.08.2015** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **21** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	NO
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	NO
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	NO
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Marciandò Angela, Zimbalatti Antonino e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 3° punto dell'Odg. avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI" e concede la parola al Consigliere Demetrio Martino che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione la delibera in discussione, che viene approvata **all'unanimità** dai 22 presenti in aula (assenti BOVA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MARINO, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI), con il seguente esito: voti favorevoli 22 (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA; DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione n.134 del 14.8.2015, con la quale la Giunta Comunale propone di approvare il "Regolamento per l'applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori", il quale si compone di n. 21 articoli e di n. 1 allegato relativo alla tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materie di entrate;

**VISTO** il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ("Codice della strada"), che all'art. 27, commi 5, 7 e 8, prevede che le occupazioni del patrimonio stradale possano essere gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

**VISTA** la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E/4/164 del 20.02.1996, la quale pone l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare al singolo dall'occupazione del suolo; il canone di che trattasi trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione o dall'uso esclusivo concesso a terzi;

**VISTE**, in senso conforme a quanto sopra, le sentenze della Corte di Cassazione n. 2555/2002, n. 18550/2003, n. 11175/2004, n. 4304/2005, n. 23224/2006 e n. 16914/2007, n. 5474/2009, n. 19481/2009 e n. 4427/2010 e diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa in ordine alla legittima pretesa del Comune di esigere, per l'occupazione delle medesime aree pubbliche, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.6459 del 31.12.2014, con la quale, in senso contrario a diverse decisioni dei Tar, si afferma:

- ✓ il principio che il presupposto per l'applicazione del canone oggetto del presente provvedimento si rinviene nelle fonti legislative che presuppongono la corresponsione del canone di occupazione: ossia – per l'appunto – l'art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992, l'art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n.662, che ha conferito al Governo la delega per la revisione dei tributi locali, l'art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, che in attuazione di tale delega dispone che "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie" e l'art. 14, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale "è confermata la potestà regolamentare in

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

**di approvare** il "Regolamento per l'applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori", il quale si compone di n. 21 articoli e di n. 1 allegato relativo alla tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**di disporre** che in sede di prima applicazione, l'assoggettamento al canone sia limitato alle occupazioni come di seguito indicato:

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto.
- f) Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili.

Il Presidente preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con votazione unanime e favorevole resa, per alzata di mano, dai 22 presenti in aula

## DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.*

- ✓ L'insieme di tali disposizioni di legge individua, pertanto, quelle fonti legislative che a' sensi dell'attuale testo del predetto comma 1 dell'art. 93 del D.L.vo 59 del 2003 derogano al divieto di imposizione di oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; e – a ben vedere – proprio l'esistenza di tale evidente deroga *ex lege* al “Divieto di imporre altri oneri” impedisce di configurare il medesimo art. 93 del D.L.vo 59 del 2003 quale *lex specialis* rispetto alla disciplina contenuta nei commi 7 e 8 dell'art. 27 del D.L.vo 285 del 1992;
- ✓ Tale canone, pertanto, si configura quale entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade: e, in tal senso, il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario.
- ✓ Il canone medesimo va preteso dall'amministrazione anche nell'ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914), trattandosi comunque – come detto innanzi – di una entrata patrimoniale espressamente stabilita da una disposizione di legge, ossia dall'anzidetto art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992; l'attuale testo dell'art. 93 del D.L.vo 259 del 2003 fa espressamente salva nel suo comma 1 l'applicazione di altre disposizioni di legge che stabiliscono altri canoni o oneri per l'impianto di reti per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica.
- ✓ la circolare ministeriale n. 1/DF dd. 26 gennaio 2009 non costituisce, di per sé, fonte di diritti ed obblighi (così, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. trib., 9 marzo 2012 n. 3757).

**ATTESO** che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dall'art. 27 del citato D.Lgs. 285/1992, all'Ente proprietario della strada, con riferimento al vantaggio economico che il concessionario ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione;

**CONSIDERATO** che:

- le entrate patrimoniali derivanti dall'applicazione dei canoni concessori non ricognitori sono destinati ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la viabilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee e comunque per la copertura di oneri che siano attinenti alla gestione della viabilità e al mantenimento degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione in genere;
- gli oneri che gravano sulla Città di Reggio Calabria per effetto della continua manutenzione di cui le reti necessitano, con dei conseguenti interventi che le strade comunali subiscono, ivi comprese quelle già oggetto di recenti lavori di riqualificazione;

**RILEVATO** che le occupazioni del sottosuolo rappresentano un indubbio risparmio per i gestori rispetto alla collocazione delle reti al di fuori del tracciato stradale;

**VERIFICATO** che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione o autorizzazione;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto sopra, l'intendimento di questa Amministrazione comunale di introdurre il canone in parola, limitando tuttavia, in sede di prima applicazione,

l'assoggettamento al canone medesimo delle occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, generalmente distinte in:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche; linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
- d) tralicci di elettrodotto;
- e) occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili;

**RITENUTO**, conseguentemente, di mantenere esenti altre forme di occupazione, quali:

1. chioschi edicola e strutture assimilabili (es. per la vendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande o vendita di altri articoli diversi);
2. elementi di arredo, distinti, in genere, tra elementi di arredo destinati all'esercizio dell'attività e quelli con pubblicità;
3. impianti pubblicitari, comprese le preinsegne (freccie di indicazione);
4. pensiline, con pubblicità o meno;
5. depositi vari all'aperto su aree comunali;
6. aree destinate ad impianti di autolavaggio e distributori di carburante;

**PRESO ATTO** che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 134 del 14.08.2015 ha dato mandato al Settore Servizi alle Imprese, di concerto con il Settore Servizi Tecnici, di avviare un'attività di censimento di tutte le occupazioni inerenti il Regolamento in parola, da completare entro 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione e riferite all'occupazione effettuata con:

- a) Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto.

**VISTO** lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
- i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni Consiliari;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**Preso atto** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente



# **CITTA' DI REGGIO CALABRIA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI**

***Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03.09.2015***

### **INDICE**

- Art. 1 - Finalità e contenuto
- Art. 2 - Oggetto del canone di Concessione non ricognitorio
- Art. 3 - Tipologie di Concessioni
- Art. 4 - Criteri per la determinazione del Canone di Concessione
- Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Istanza di concessione
- Art. 8 - Deposito
- Art. 9 - Pagamento del canone non ricognitorio
- Art. 10 - Rilascio della concessione
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Occupazioni abusive
- Art. 14 - Decadenza
- Art. 15 - Rinnovo
- Art. 16 - Controllo e vigilanza
- Art. 17 - Accertamento, interessi e sanzioni
- Art. 18 - Violazione di norme
- Art. 19 - Revoca, modifica o sospensione della concessione
- Art. 20 - Applicazione ed entrata in vigore
- Art. 21 - Abrogazioni e disposizioni finali

*g*



## Art. 1

### Finalità e contenuto

Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., in attuazione quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm. e ii., disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, comma 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), garantendo il buon andamento dell'attività di riscossione dei tributi nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità.

## Art. 2

### Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche (demanio) e del patrimonio stradale, sia sopra che sotto la quota zero del livello stradale, del Comune di Reggio Calabria sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio, le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Reggio Calabria esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## Art. 3

### Tipologie di Concessioni

Il presente Regolamento disciplina altresì, per le varie tipologie soggette al canone di concessione, le diverse fasi relative all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'entrata, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.**

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto.

#### **Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.**

- a) Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
- b) Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti a) e b) (alimentare e non alimentare);
- d) Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);
- e) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
  - senza pubblicità



- con pubblicità monofacciale
  - con pubblicità bifacciale
- f) Occupazioni effettuate con preinsegne (freccie d'indicazione e simili);
- g) Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
- monofacciale
  - bifacciale
- h) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale
  - bifacciale
- i) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno della struttura):
- monofacciale
  - bifacciale
- j) Stendardo pubblicitario su palo luce;
- k) Depositi vari all'aperto su aree comunali;
- l) Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale;
- m) Aree destinate ad impianti di autolavaggio;
- n) Altre occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo pubblico.

**Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:**

- a) fino a 30 mq.;
- b) 31 mq. fino a 60 mq.;
- c) oltre 61 mq.

**Art. 4**

**Criteri per la determinazione del Canone di Concessione**

Il canone non ricognitorio è dovuto per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

Il canone dovuto dal concessionario è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa a corpo, in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali se uguale o superiore a 0,50 (mezzo metro quadrato o lineare. Per occupazioni inferiori a 0,50 si arrotonda ad 1 metro quadrato o lineare);
- b) valore economico dell'area richiesta;
- c) importanza dell'area richiesta;
- d) vantaggio economico per specifiche attività espresso dai coefficienti propri, aumentati o diminuiti secondo i seguenti coefficienti:
  - ❖ enti pubblici 0,50;
  - ❖ privati e ditte individuali 1;
  - ❖ imprese industriali e società di capitali 2.

I suddetti coefficienti stabiliti, in sede di prima attuazione, secondo l'acclusa tabella "A" allegata al presente Regolamento, saranno aggiornati di anno in anno, con provvedimento dell'Organo competente.

Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula: ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE DI CUI AL SUB. A) X VALORE ECONOMICO DELL' AREA DI CUI AL SUB. B) X COEFFICIENTE D'IMPORTANZA DELL'AREA DI CUI AL SUB PUNTO C) X COEFFICIENTI DI VANTAGGIO ECONOMICO PER SPECIFICHE ATTIVITA' DI CUI AL SUB. D).

Il canone non ricognitorio, in quanto entrata di tipo patrimoniale, è riscosso in aggiunta alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.



#### **Art. 5**

##### **Soggetto obbligato al pagamento del canone**

Il canone di concessione non ricognitorio, in proporzione alla superficie effettivamente occupata, è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, e/o comunque privo di idoneo titolo concessorio o autorizzatorio da parte del Comune. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e ss.mm. e ii..

#### **Art. 6**

##### **Tariffe e coefficienti**

Le tariffe ed i coefficienti di cui al presente Regolamento devono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le tariffe stabilite dall'Organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione devono essere annualmente aggiornate almeno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

#### **Art. 7**

##### **Istanza di concessione**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi, ecc...) deve presentare domanda in carta resa legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione che il Responsabile del procedimento competente riterrà necessaria per l'istruttoria, nonché dalla dichiarazione attestante che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale adotterà a tutela della pubblica proprietà.

L'obbligo dell'utente di presentare apposita richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, verrà seguito l'ordine cronologico.

Per occupazioni successive che determinino un diverso ammontare del canone l'Utente è obbligato a produrre immediatamente, prima di procedere all'occupazione delle aree, nuova istanza di concessione o autorizzazione.

#### **Art. 8**

##### **Deposito**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il



versamento di un adeguato deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno provocato.

Tale deposito sarà effettuato tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di primaria Società Assicuratrice.

Il deposito cauzionale viene costituito a titolo infruttifero e, dello stesso, dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

#### **Art. 9**

##### **Pagamento del canone non ricognitorio**

Per l'anno di inizio di occupazione il pagamento del canone annuale non ricognitorio deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data del rilascio della concessione o autorizzazione, sulla base di apposita comunicazione ricevuta dal Comune.

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se precedente.

I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori non si prendono in considerazione.

Per le annualità successive a quelle del rilascio, il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo.

L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio gestore dell'entrata, anche via telematica.

In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **Art. 10**

##### **Rilascio della concessione**

Le domande sono assegnate ai competenti Responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della pubblica proprietà.

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione devono essere indicate:

- le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale) se società con indicazione del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- il relativo canone di concessione con estremi dei versamenti eseguiti;
- eventuali particolari condizioni e prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita nuova autorizzazione.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale preposto alla vigilanza, la mancata esibizione o l'occupazione difforme a quanto autorizzato sono considerate occupazioni abusive di suolo pubblico o proprietà pubblica.

I Concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.



### **Art. 11 - Riscossione Coattiva**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Le spese effettivamente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

### **Art. 12 Rimborsi**

Gli interessati, nei termini di legge, possono richiedere, con apposita istanza motivata - corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione -, rivolta al Comune il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute.

### **Art. 13 Occupazioni abusive**

Per le occupazioni o installazioni abusive, cioè effettuate in modo difforme o senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, si procede all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, ripristinando lo stato dei luoghi ed avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Le spese per la rimozione delle installazioni dei manufatti, etc. e per il ripristino dello stato dei luoghi sono a carico del contravventore e vengono recuperate anche mediante il procedimento di riscossione coattiva.

### **Art. 14 Decadenza**

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone di concessione;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- uso improprio del diritto di occupazione;
- mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio o per quindici giorni consecutivi durante il periodo di validità della concessione o autorizzazione;

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

### **Art. 15 Rinnovo**

Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, alla scadenza, il rinnovo motivandone la necessità.

Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.

La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento dei canoni.



**Art. 16**  
**Controllo e vigilanza**

Il Settore Tributi controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario.

L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente Regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Corpo di Polizia Municipale controlla periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive al Settore Tributi per i successivi provvedimenti ed al Sindaco.

**Art. 17**  
**Accertamento, interessi e sanzioni**

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo obbligato un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso, le cui spese sono a carico del concessionario, viene effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori in regime di capitalizzazione semplice, calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno - nonchè ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. -, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. e ii..

**Art. 18**  
**Violazione di norme**

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione senza titolo (in eccedenza della superficie concessa o per mancato rispetto della prescrizione imposta nell'atto di rilascio) sono punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni.

**Art. 19**  
**Revoca, modifica o sospensione della concessione**

E' prevista in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di revoca, modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compresa la tutela della sicurezza stradale. Viene fatto salvo, ove ricorre, quanto previsto all'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 285/1992 per le violazioni di norme.

La revoca o la sospensione della concessione imputabili a causa del Comune (compreso le ragioni di ordine ed interesse pubblico), danno diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità o indennizzo.

La revoca, modifica o la sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.



## **Art. 20**

### **Applicazione ed entrata in vigore**

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al D.Lgs. 446/97 e ss. mm. e ii., al Codice della Strada ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In conformità a quanto stabilito dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente Regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **Art. 21**

### **Abrogazioni e disposizioni finali**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con lo stesso.

Ad esecutività avvenuta del presente Regolamento, ogni convenzione in atto, contratto o accordo, ancorchè già sottoscritto, deve assoggettarsi alla presente disciplina.

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le occupazioni che risultano carenti dei requisiti di cui al presente Regolamento devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente ed alle norme del presente Regolamento, entro i successivi 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tal caso, e in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applicano tali nuove norme.

Con l'eventuale affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale.

A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss.mm. e ii., le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.





**Allegato "A"**  
(rif. art. 4 del Regolamento)

**Determinazione del valore economico dell'area di ubicazione per entità dell'occupazione espressa al metro quadro o lineare:**

**CATEGORIA "A"**

Area compresa tra Lungomare Vittorio Emanuele III, Via Vittorio Veneto, Via D. Romeo, Via Aschenez, Via San Marco, Via Possidonea, Via G.Arcovito, Via Argine Destro Calopinace:

€. 130 al metro quadro o lineare;

La tariffa base per le occupazioni effettuate sul Corso Garibaldi, Viale G. Matteotti, Lungomare Falcomatà, Lungomare Vittorio Emanuele III, Piazza De Nava, Piazzetta San Giorgio, Piazza Italia, Piazza Duomo, Piazza Carmine, Piazza Garibaldi, subisce un incremento del 10%.

**CATEGORIA "B"**

Area compresa tra il limite della Categoria "A" a Nord dalla Via Montevergine con proseguimento fino alla Circonvallazione A3, dalla Circonvallazione e proseguimento S.S.106 fino alla perpendicolare Argine dx torrente S.Agata:

€. 120 al metro quadro o lineare.

La tariffa base per le occupazioni effettuate su Viale A Moro, Via G. Galilei, Via Sbarre Centrali, Via Reggio Campi, Via Petrarca, Via Cardinale Portanova, Via Melacrino, Viale Amendola, Viale Zerbi, Via De Nava, Via S. Anna I e Il tronco subisce un incremento del 10%.

**CATEGORIA "C"**

Area compresa e delimitata, internamente e a valle dalla Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, Circonvallazione, Strada Statale 106, da Bocale a Catona Bolano a confine territorio comunale e non compresa nelle categorie "A" e "B":

€. 110 al metro quadro o lineare.

La tariffa base per le occupazioni effettuate su: S. Gregorio- Via ex SS. 106 da Fiumara Armo a Fiumara Valanidi II - Pellaro: ex SS. 106 da incrocio Ribergo a Fiumarella Lume-Archi: da Via ex SS. 106 da 1° Sottopasso F.S. a torrente Scacciotti. Gallico: ex SS. 106 da torrente Scacciotti a Torrente Gallico. Cotona: ex SS 106 da Fiumara Gallico a Fiumara Catona subisce un incremento del 10%.

**CATEGORIA "D"**

Area compresa e delimitata a monte dalla Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, Circonvallazione, Strada Statale 106 a confine territorio comunale e non compresa nelle categorie "A"- "B"- "C":

€. 100 al metro quadro o lineare.

**Determinazione dei coefficienti di importanza dell'area richiesta:**

1. Categoria "A": coefficiente 2;
2. Categoria "B" coefficiente 1,80;
3. Categoria "C" coefficiente 1,50;
4. Categoria "D" coefficiente 1,25.

**Determinazione del coefficiente di Vantaggio economico per specifiche attività:**

Il vantaggio economico per specifiche attività viene espresso dai coefficienti propri di seguito indicati, aumentati o diminuiti secondo i coefficienti indicati all'art 4 (questi ultimi coefficienti saranno aggiornati annualmente con provvedimento dell'Organo competente):

- a) Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste: coefficiente 0,2;

- b) Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente 2,00\_\_\_\_\_;
- c) Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti a) e b) (alimentare e non alimentare): coefficiente \_1,50\_\_\_\_\_;
- d) Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare): coefficiente \_1,50\_\_\_\_\_;
- e) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
- senza pubblicità: coefficiente \_\_0\_\_\_\_\_
  - con pubblicità monofacciale: coefficiente \_2,00\_\_\_\_\_
  - con pubblicità bifacciale: coefficiente \_\_\_\_\_2,50
- f) Occupazioni effettuate con preinsegne (frece d'indicazione e simili): coefficiente 1.50\_\_\_\_\_;
- g) Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
- monofacciale: coefficiente \_\_\_\_1\_\_
  - bifacciale: coefficiente \_\_\_\_\_2\_\_
- h) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale: coefficiente \_\_\_\_2,50\_\_
  - bifacciale: coefficiente \_\_\_\_3,50\_\_\_\_\_
- i) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale: coefficiente \_\_\_\_2,50\_\_\_\_\_
  - bifacciale: coefficiente \_\_\_\_\_3,50
- j) Stendardo pubblicitario su palo luce: coefficiente \_-/\_-\_-;
- k) Depositi vari all'aperto su aree comunali: coefficiente 1,00\_\_\_\_\_;
- l) Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale: coefficiente \_1,50\_\_\_\_\_;
- m) Aree destinate ad impianti di autolavaggio: coefficiente \_2\_\_\_\_\_;
- n) Altre occupazioni permanenti del suolo e/o sottosuolo pubblico: coefficiente \_\_-\_\_\_\_;
- o) Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:
- fino a 30 mq.: CANONE FISSO ANNUO
  - 31 mq. fino a 60 mq.: CANONE FISSO ANNUO
  - oltre 61 mq.: CANONE FISSO ANNUO



**Per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:**

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;

e) Tralici di elettrodotto.

I canoni sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale e devono essere aggiornati annualmente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.